



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. *222.F* Seduta n. *42* del - 9 MAR. 2015

Presiede il Presidente	Giuseppe De Leo
Consiglieri	Andrea Gambini Gianni Giorgi ASSENTE Roberts Mazzucconi Antonio Sorrentino Francesca Zanconato
Con l'assistenza del Segretario:	Pietro Caratti Di Valfrei
Su proposta : Presidente	Giuseppe De Leo

Oggetto: Nomina del Direttore Generale della Fondazione

Responsabile del procedimento: il Dirigente s.c. Risorse Umane e C.S. –
Gabriella Castellazzi

~~A~~ Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP – Giacomo Bosagni

L'atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati, parte integrante
Atti n. 1.4.15/114.2015



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visti

- il D.Lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il DPCM 19 luglio 1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario della unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" così come modificato e integrato con DPCM 31 maggio 2001 n. 319;
- l'art. 3 del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazione;
- la d.g.r. 7 marzo 2012 n. IX/3080 con la quale Regione Lombardia ha espresso parere di congruità sullo Statuto della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" approvato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F;
- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la d.g.r. 22 giugno 2011 n. IX/1893 concernente determinazioni in ordine al trattamento economico dei direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali della aziende sanitarie pubbliche lombarde;
- la d.g.r. 14 gennaio 2014 n. X/1237 concernente determinazioni in ordine alla formazione del nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore generale della Aziende sanitarie pubbliche lombarde" con la quale è stato approvato, tra l'altro, il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie pubbliche lombarde;

dato atto che il Direttore Generale, dott. Gerolamo Corno, ha rassegnato le proprie dimissioni, come da verbale 12 gennaio 2015 del Consiglio di Amministrazione;

richiamato l'art. 13, comma 2, lettera a) dello Statuto, ove si dispone che il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su indicazione del Presidente della Regione;

visto il decreto 9 marzo 2015, n. 107, con il quale il Presidente della Regione Lombardia ha indicato il dott. Gaetano Cosenza, nato a Foggia, il 20 giugno 1952, quale Direttore Generale della Fondazione, incarico la cui



decorrenza è stabilita in data 31 marzo 2015, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F;

dato atto:

- che il dott. Cosenza ha reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconfiribilità e incompatibilità, di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come da documentazione in atti;
- che il trattamento economico del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. j) e dell'art. 16, comma 4 dello Statuto, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono ricompresi nel Bilancio di Previsione degli esercizi di competenza al conto n. 513102010 "Compensi al Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico e Componenti del Consiglio di Amministrazione";

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009;

a voti unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1- di nominare il dottor Gaetano Cosenza, nato a Foggia il 20 giugno 1952, Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con decorrenza 31 marzo 2015 e per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F;
- 2- di approvare il contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine e di natura esclusiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3- di stabilire che il trattamento economico del Direttore Generale, è determinato nella misura indicata nel contratto di cui al precedente punto sub 2, per un importo annuo lordo pari a € 154.937,06 e un incremento annuo, nella misura massima del 20%, pari a € 30.987,06 lordi, a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

segue deliberazione n. ⁹⁹⁹.....F
- 9 MAR. 2015
del

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

- 4- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano;
- 5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Leo)

IL SEGRETARIO
(Pietro Caratti di Valfrei)



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" nella seduta del 9 marzo 2015, con deliberazione n. ___F, ha nominato, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 12 della L.R. n. 33/2009, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, il dott. Gaetano Cosenza, quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

vista la d.g.r. 14 gennaio 2014, n. X/1237 "Determinazioni in ordine alla formazione del nuovo elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde", con la quale è stato approvato il testo coordinato dello schema di "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" che disciplina il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde;

dato atto che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, il trattamento economico del Direttore Generale della Fondazione è stabilito in analogia con quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere;

preso atto che il dott. Gaetano Cosenza ha reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come da documentazione in atti;

preso atto inoltre che il dott. Gaetano Cosenza, in sede di presentazione della propria candidatura a Direttore Generale, ha reso dichiarazione di accettare l'assunzione delle funzioni di Direttore Generale nonché di accettare le condizioni tutte del contratto approvate dalla Giunta Regionale;

tutto ciò premesso

tra

- *il dott. Giuseppe De Leo*, nato ad Asmara (Eritrea) l'11 ottobre 1938, domiciliato per la carica in Milano, via G. Venezian n.1, il quale agisce in qualità di Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, di seguito "Fondazione";

e

- *il dott. Gaetano Cosenza*, nato a Foggia (FG) il 20 giugno 1952 (c.f. CSNGTN52H20D643K), residente in via Garibaldi, n.5, Castelmaggiore - 40013 Bologna;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

La Fondazione conferisce l'incarico di Direttore Generale della Fondazione medesima al dott. Gaetano Cosenza - indicato dal Presidente della Regione Lombardia con Decreto 9 marzo 2015, n. 107 - a decorrere dal 31 marzo 2015, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello



Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F.
L'incarico è conferito ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 12 della L.R. n. 33/2009, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 288/2003 nonché ai sensi degli artt. 13 e 16 dello Statuto della Fondazione. A detto incarico è estesa, per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale. Il dott. Cosenza si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e socio sanitaria, che la Regione dovesse attivare in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 2

Il dott. Cosenza si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Fondazione, le funzioni di Direttore Generale stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992, dalla L.R. n. 33/2009 e dall'art. 16 dello Statuto della Fondazione, nonché a esercitare tutti i poteri e tutte le funzioni connesse all'attività di gestione della Fondazione medesima, disciplinati da norme, leggi, regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, in quanto parte del sistema sanitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale e del sistema delle strutture di ricerca regionali e nazionali.

Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario da lui nominati con provvedimento motivato e relativa sottoscrizione del contratto con l'espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico.

Art. 3

Il dott. Cosenza prende atto di quanto espressamente previsto dall'art. 12, comma 4, della L.R. n. 33/2009: *“La Giunta Regionale può modificare, quanto alla sede di assegnazione, gli incarichi già conferiti a Direttori Generali di aziende sanitarie. La mobilità interaziendale non ha effetto quanto alla durata dell'originario contratto. La mancata accettazione del reincarico comporta la risoluzione del contratto”*.

Art. 4

Il dott. Cosenza:

- si impegna a ispirare la propria azione agli obiettivi e ai principi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a osservare linee guida e indirizzi in materia di controllo e a rispondere al Consiglio stesso del raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione, per la Regione Lombardia e per gli Organi Statali ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.



Art. 5

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto al dott. Cosenza, a carico del bilancio della Fondazione stessa, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di € 154.937,06= (Euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/06), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, con possibilità che la Giunta Regionale stabilisca successivamente, eventuali articolazioni ai sensi del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere", come modificato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 "Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie".

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con formale provvedimento, gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e la relativa metodologia di valutazione. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20%, pari ad € 30.987,41= (Euro trentamilanovecentoottantasette/41) a titolo di incentivo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Consiglio di Amministrazione, trascorsa la metà dell'incarico del Direttore Generale, effettua una verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, definiti nel quadro della programmazione regionale, procedendo o meno alla conferma dello stesso Direttore Generale, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 3bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La valutazione di cui al presente articolo potrà avere rilievo ai fini di cui al successivo articolo 8.

Art. 7

In caso di dimissioni anticipate, il dott. Cosenza si impegna a darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Cosenza che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92, il Presidente della Regione Lombardia indica al Consiglio di Amministrazione un nuovo Direttore Generale.

Art. 8

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, così come previsto dal comma 7 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. Il venir meno del rapporto fiduciario integra



la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto. L'incarico del dott. Cosenza cessa, altresì, con conseguente risoluzione del presente contratto:

- nel caso di segnalazioni da parte del Collegio Sindacale che evidenzino gravi carenze di gestione e di procedura, senza che il Direttore Generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;
 - nel caso in cui si manifestino, con evidenza, gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il dott. Cosenza;
 - nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra Consiglio di Amministrazione e il dott. Cosenza:
 - con riferimento al mancato rispetto del vincolo di esclusività. A tal fine, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini di seguito precisati:
 - a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e scientifico;
 - b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di Direttore Generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
 - c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di Direttore Generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
 - d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;
 - in caso di condanna, anche non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, quando sia inflitta per i delitti di cui al libro II del codice penale previsti e puniti agli articoli:
 - 314 c.p. (peculato);
 - 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
 - 316-bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);
 - 317 c.p. (concussione);
 - 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio);
 - 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
 - 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
 - 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
 - 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
 - 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
 - 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).
- In tal caso il Direttore Generale afflitto da una condanna, ancorché non definitiva o con pena sospesa, per i delitti sopra indicati cessa dall'incarico conferitogli, intendendosi risolto il relativo contratto individuale, a far data dal deposito della motivazione della sentenza.



A tal fine il dott. Cosenza si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale Salute qualsiasi variazione rispetto alle situazioni documentate antecedentemente all'assunzione in servizio con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

L'allegato a) del presente contratto, che costituisce parte integrante, ne disciplina espressamente le modalità attuative.

Nei casi in cui ai commi precedenti nulla è dovuto dott. Cosenza a titolo di indennità di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e della attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, anche con riferimento alla decadenza automatica dell'incarico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 33/2009.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a direttore generale.

In analogia a quanto disposto dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 33/2009, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione cautelare dall'incarico.

In tali casi il direttore generale non potrà avanzare alcuna pretesa economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione.

Art. 9

L'incarico di cui al presente contratto è conferito, salvi i casi di dimissioni, recesso o risoluzione di cui agli artt. 7 e 8, con decorrenza dal 31 marzo 2015, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione, adottato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F.

Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal Codice Civile o dal presente contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione.

Art. 10

La Fondazione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal dott. Cosenza in relazione a procedimenti penali avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico. La Fondazione può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interessi. In caso di accertata insussistenza del conflitto di interessi, la relativa valutazione e l'assunzione della deliberazione competono al Consiglio di Amministrazione.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.

La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.



In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Fondazione ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del dott. Cosenza.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 288/2003, la L.R. n. 33/2009, lo Statuto della Fondazione nonché le disposizioni normative statali e regionali vigenti nel tempo in materia.

Art. 12

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e non è soggetto a imposta di bollo in quanto riconducibile all'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese della eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
(dott. Giuseppe De Leo)

(dott. Gaetano Cosenza)

Il dott. Gaetano Cosenza dichiara di accettare espressamente il contenuto dell'art. 8 del presente contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

(dott. Gaetano Cosenza)



All. a) al Contratto di prestazione d'opera intellettuale

**DEFINIZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 21,
COMMI 10 E 12-L. R. n. 33/2009.**

La decadenza automatica

L'art. 52, comma 4, lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, tra i provvedimenti da adottarsi dalle regioni al fine di assicurare stabilità economica in materia sanitaria, sia ricompresa l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la *decadenza automatica* dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere nonché delle aziende ospedaliere autonome.

I commi 9, 10 e 12 dell'art. 21 della L.R. n. 33/2009, recepiscono e dettagliano le ipotesi di decadenza automatica nell'ordinamento regionale lombardo.

Sia la legge statale che la legge regionale recano la dizione "*decadenza automatica*", si configura una fattispecie nuova rispetto a quanto originariamente previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. Questa tipologia di decadenza non è soggetta al procedimento di cui all'art. 3-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, ma opera di diritto; l'effetto di decadenza consegue *automaticamente* al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

La normativa non prevede un processo di valutazione sull'operato del Direttore Generale: il mancato ottenimento di risultati nell'attività gestionale ed amministrativa nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi posti così come previsti dal comma 12 dell'art. 21 citato, comportano la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto del Direttore Generale per inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Si ricorda infatti che la responsabilità del Direttore Generale rientra nel *genus* di quella manageriale, non richiede pertanto un atteggiamento psicologico colposo, ma il solo oggettivo ottenimento di risultati negativi. Nel caso di cui trattasi la negatività del risultato non è esito di un processo valutativo ma è stabilito *ex ante* dalla legge.

Si specificano di seguito le ipotesi di decadenza automatica disciplinate dal comma 12 dell'art. 21 della L.R. n. 33/2009, testo vigente:

a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 10, art. 21, della L.R. n. 33/2009.

La presentazione della certificazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno dal termine del trimestre di riferimento; tale termine risulta indispensabile per rendere tempestivo il monitoraggio dell'andamento del Sistema Sanitario Regionale e per adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, anche ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del



23/03/2005 e del Patto per la Salute del 28/9/2006; il non rispetto di questa scadenza determina la fattispecie della mancata presentazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la decadenza si verifica anche nel caso in cui la certificazione presentata sia incompleta.

L'incompletezza della presentazione si riscontra nei casi in cui:

1. non sia contenuto o sia redatto in modo incompleto uno dei seguenti documenti:
 - bilancio e relativa nota integrativa (su supporto informatico);
 - schema di certificazione del rispetto dell'obiettivo trimestrale del Direttore Generale con allegato parere del Collegio Sindacale;
 - Mod. A dettaglio costi del personale (su supporto informatico);
 - Conto Economico dell'attività di libera professione;
2. la documentazione allegata dia evidenze difformi dalla certificazione trimestrale che attesta il rispetto degli obiettivi di costo e risultato.

b) Mancata presentazione del piano di cui al comma 10, art. 21, della L.R. n. 33/2009.

Il Piano di rientro deve essere redatto nei casi di:

1. mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi. Ai sensi comma 10, art. 21, della L.R. n. 33/2009 nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel primo o nel secondo trimestre il termine per il piano di rientro è il 30 settembre; è invece al 31 dicembre nel caso in cui il non rispetto dell'obiettivo sia stato attestato nel terzo trimestre;
2. previsione di non rispetto dell'obiettivo annuale di costo o di risultato o di entrambi contestuale al 31 dicembre.

La presentazione del piano di rientro deve essere contestuale alla certificazione.

Il piano di rientro deve esplicitare in modo dettagliato le azioni da intraprendere con indicazione delle aree di intervento, gli effetti economici e la relativa quantificazione attesa, distinta per voci di bilancio, le modalità e i tempi di attuazione come sopra specificato ai sensi della norma.

Il parere del Collegio Sindacale sul piano di rientro è obbligatorio.

c) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre come stabilito nell'ultimo periodo del comma 10, art. 21, della L.R. n. 33/2009.

Rientrano in questa fattispecie:

1. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo trimestrale di costo o di risultato o di entrambi al terzo trimestre nel caso in cui sia già avvenuta analogha attestazione nella certificazione del secondo trimestre;
2. l'attestazione del non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nella certificazione del quarto trimestre;
3. il non rispetto dell'obiettivo di costo o di risultato o di entrambi nel Bilancio consuntivo.



Qualora le Direzioni competenti ritengano che la certificazione presentata sia incompleta o non sufficientemente chiara, possono essere richieste integrazioni, per una sola volta, da inviarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non pervenissero integrazioni o le medesime si ritenessero insufficienti il contenuto della certificazione è da ritenersi incompleto e pertanto si verifica la condizione sub a) ai fini della decadenza automatica del Direttore Generale.

Il Procedimento di decadenza

I risultati dell'istruttoria circa la sussistenza della condizione al fine della decadenza, sono attestati da un decreto delle Direzioni Generali competenti e, contestualmente sono trasmessi agli Assessori competenti e al Segretario Generale che provvede al tempestivo invio alla Giunta Regionale per le relative determinazioni secondo legge.

